

STATUTO

TITOLO I - STRUTTURA E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

CAPO I - Struttura

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, natura e disciplina.

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto (di seguito indicata semplicemente come Fondazione) ha sede in Parma (PR), strada al Ponte Caprazucca n. 4, e ha durata illimitata.
2. La Fondazione può essere anche denominata più brevemente: “Fondazione Cassa di Risparmio di Parma” o “Fondazione Cariparma”.
3. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; tale natura deriva dalla trasformazione (verificatasi in base all’articolo 28, comma 2, d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e al conseguente adeguamento statutario) dell’ente pubblico conferente che originò dallo scorporo (approvato con d.m. Tesoro del 13 dicembre 1991 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356) a favore della Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., dell’azienda bancaria già appartenente alla Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto; quest’ultima denominazione, a sua volta, risultava per effetto dell’incorporazione del Monte di Credito su Pegno di Busseto, avvenuta con d.m. Tesoro 16 novembre 1960, da parte della Cassa di Risparmio di Parma, la quale venne eretta con decreto del Dittatore dell’Emilia il 6 dicembre 1859.
4. La Fondazione è regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dal presente Statuto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12, e seguenti, e 2501, e seguenti, del codice civile.

CAPO II - Attività

Art. 2 - Scopi.

1. La Fondazione amministra, conserva e accresce il proprio patrimonio al fine di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con l'obiettivo - fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni - di sostenere iniziative volte alla promozione del tessuto sociale e culturale in cui essa opera, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Parma e favorendo la crescita sociale e culturale della comunità parmense nei seguenti settori rilevanti:

- a) ricerca scientifica;
- b) istruzione;
- c) arte e conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;
- d) sanità;
- e) assistenza alle categorie sociali deboli.

2. La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale anche mediante il sostegno ad organismi di volontariato, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'articolo 15 legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. La Fondazione può pure sostenere iniziative riconducibili ai settori rilevanti in favore di comunità di italiani all'estero, nonché effettuare interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale e di conoscenza e diffusione del patrimonio artistico e culturale, presente nel territorio di tradizionale operatività, anche al di fuori dei confini nazionali.

Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi.

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative e, al fine di svolgere l'azione più efficace possibile e di sovvenire in maniera organica e programmata

alle esigenze del territorio di sua tradizionale operatività, individua, tempo per tempo, gli specifici settori verso i quali orientare la propria attività agendo prevalentemente secondo criteri di programmazione pluriennale, attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di programmi e progetti di intervento propri o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

2. La Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposite contabilità separate, le imprese strumentali di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; nei limiti della normativa legislativa e statutaria in tema di gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può altresì detenere partecipazioni non di controllo in imprese diverse da quelle di cui al periodo precedente.

3. L'attività della Fondazione è disciplinata anche mediante regolamenti che indicano i criteri attraverso i quali, in base alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, vengono individuati e selezionati le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità, i progetti e le iniziative da realizzare e finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l'efficacia degli interventi; le norme regolamentari disciplineranno forme e modalità di confronto con gli enti preposti alla programmazione territoriale.

4. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità di gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, sotto qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

6. La Fondazione può contrarre debiti esclusivamente a seguito della predisposizione di opportune garanzie atte ad assicurare la conservazione del valore del suo patrimonio nel tempo e comunque per un importo non superiore ad un quinto del proprio patrimonio e non può svolgere attività, comprese le imprese strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

CAPO III - Patrimonio e reddito

Art. 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. Il patrimonio della Fondazione, esistente alla data di prima approvazione del presente Statuto, quale risultante dalle sue scritture contabili, si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

b) riserve ed accantonamenti facoltativi comunque denominati di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e), d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che possono essere effettuati solo se previamente sottoposti all'Autorità di Vigilanza;

c) cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti nonché liberalità e contributi a qualsiasi titolo pervenuti, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio dai donanti, dai testatori o da coloro che comunque li dispongano;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

4. Il patrimonio della Fondazione viene amministrato osservando criteri prudenziali e di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati, ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui scelta è effettuata secondo regole definite dal Consiglio Generale nell'esclusivo interesse della Fondazione al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5 - Destinazione del reddito.

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito nel seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il 50% del reddito che residua dopo le destinazioni che precedono o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, ai settori di intervento di cui al presente Statuto;
- e) reinvestimenti, accantonamenti e riserve facoltativi disposti dall'Autorità di Vigilanza o approvati dal Consiglio Generale, sempre dietro preventiva loro sottoposizione all'Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di natura

eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto;
f) erogazioni previste secondo le specifiche norme di legge vigenti in materia.

2. La Fondazione, fatta eccezione per quanto precede, non effettua distribuzioni o assegnazioni di quote di utili o di patrimonio ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e dei compensi, indennità e rimborsi previsti dal presente Statuto a favore dei membri degli Organi della Fondazione.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - Organizzazione

Art. 6 - Struttura organizzativa.

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio Sindacale.

2. I membri degli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge e dal presente Statuto; nelle procedure di verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità, nonché nelle procedure di sospensione e di decadenza, all'interessato è assicurato il diritto di esprimere le proprie considerazioni.

CAPO II - Requisiti dei membri degli Organi, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale

Art. 7 - Requisiti di professionalità.

1. I membri del Consiglio Generale devono possedere requisiti di alta professionalità nonché opportune conoscenze specialistiche, con riferimento ai settori rilevanti o in relazione ad attività funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e il Segretario Generale, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono altresì aver maturato, nell'ambito della attività libero-professionale o dirigenziale oppure in campo imprenditoriale o accademico, rilevanti e comprovate esperienze operative.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti mediante procedure di tipo selettivo-comparativo.
4. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per il controllo legale dei conti.
5. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità.

1. I membri degli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

2. Non possono essere designati o nominati negli Organi della Fondazione né assumere l'incarico di Segretario Generale o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali ovvero a procedure equiparate;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

Art. 9 - Cause di incompatibilità.

1. Non possono essere designati o partecipare agli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:

- a) il Segretario Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione;
- b) coloro che hanno cariche di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte;
- c) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), e g) , del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti;
- d) coloro che sono membri degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- e) il direttore generale della società bancaria conferitaria;
- f) gli amministratori e i dipendenti dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le imprese strumentali e le società od enti in cui la Fondazione detenga partecipazioni di controllo; nonché coloro che hanno in atto rapporti di collaborazione, anche se a tempo determinato, nei soggetti di cui alla lettera c) oppure in società controllate dai predetti soggetti;

2. L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della società bancaria conferitaria.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa, fatta unicamente eccezione per il Presidente della Fondazione; il componente di

un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.

4. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), e), e f) si applicano anche per l'incarico di Segretario Generale.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità.

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione né assumere la carica di Segretario Generale o, se nominati, decadono dall'incarico:

a) il coniuge, non legalmente separato, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dei soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'articolo 9 del presente Statuto;

b) coloro che hanno ricoperto le cariche o le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 del presente Statuto nei due anni precedenti la designazione o la nomina;

c) il coniuge, non legalmente separato, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado di coloro che, da meno di due anni, siano cessati dall'incarico di membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

d) coloro che hanno causato danno alla Fondazione o hanno avuto con essa liti in cui sono rimasti soccombenti;

e) coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto;

f) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella Provincia di Parma, se designati dai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3 del successivo articolo 16, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni in Comune di Busseto, se candidati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, lettera g).

Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.

1. Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione, con firma autenticata da notaio o dal Segretario Generale della Fondazione, contenente l'affermazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché:

a) dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse con le entità verso cui la Fondazione abitualmente rivolge la propria attività o abbia rapporti organici e permanenti;

b) dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità, unitamente all'eventuale opzione di cui al comma 4.

2. L'Organo destinatario della dichiarazione di cui al comma 1 può richiedere anche la compilazione di questionari o di altre dichiarazioni e la fornitura di documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto per la designazione e la nomina.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.

4. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dell'evento che determina l'incompatibilità, deve optare circa la cessazione di una delle situazioni tra loro incompatibili, dandone comunicazione all'Organo di appartenenza; in caso di mancata opzione, l'Organo di appartenenza dichiara tempestivamente, e comunque non oltre

trenta giorni, la decadenza dalla nomina a membro dell'Organo stesso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

5. Nella prima riunione dopo la loro elezione, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

6. Le prescrizioni dei commi che precedono riguardano, ove applicabili, anche chi sia nominato all'incarico di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale; in tal caso l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Conflitto di interessi.

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono dare immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, compresi tra questi i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.

2. L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissione, non lievemente colposa, della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui il conflitto d'interessi riguardi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o di esecuzione dei programmi e delle altre deliberazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Segretario Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

CAPO III - Sospensione e decadenza

Art. 13 - Sospensione dalle cariche.

1. È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Segretario Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all' articolo 8, comma 2, lett. c), del presente Statuto;
- b) applicazione, su richiesta di parte, di una delle pene di cui all'articolo 8, comma 2, lett. d), del presente Statuto, con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- e) situazione di lieve e/o temporaneo conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Statuto;
- f) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- g) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

2. Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 1 si verificano in capo al Segretario Generale.

Art. 14 - Decadenza dalle cariche.

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione decade immediatamente dalla carica con provvedimento dell'Organo di appartenenza qualora:

a) in corso di mandato perda i requisiti di onorabilità o di eleggibilità;

b) ometta di notificare all'atto della sua designazione una propria causa di incompatibilità o non rimuova una propria sopravvenuta situazione di incompatibilità;

c) sia nominato in altro Organo della Fondazione;

d) ometta di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica;

e) si trovi in grave e/o permanente situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Statuto;

f) sia soccombente in una lite con la Fondazione qualora l'Organo di appartenenza ritenga tale soccombenza pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

g) non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza aver giustificato i motivi di assenza; i motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di appartenenza prima dell'inizio dell'adunanza.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede nel caso in cui gli eventi di cui al comma 1 si verificano in capo al Segretario Generale.

3. Qualora il Consiglio Generale, nel suo complesso, cessi dalla carica, si intende decaduto anche il Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV - Compensi

Art. 15 - Indennità, compensi e rimborsi.

1. Ai membri del Consiglio Generale spetta una forma di trattamento economico non corrispettivo bensì indennitario, collegata alla partecipazione ai lavori dell'Organo e che privilegi la partecipazione effettiva, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione della indennità e del rimborso delle spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

2. Al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio Generale.

TITOLO III - IL CONSIGLIO GENERALE.

Art. 16 - Composizione e nomina.

1. Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione e si compone di dodici membri, che durano in carica cinque anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro quinto esercizio, e sono rieleggibili per tale incarico solo per un altro mandato

2. I membri del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.

3. I membri del Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui oltre, individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una

equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza di ciascuno dei soggetti designanti e una adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali e alla necessità dell'apporto negli Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e precisamente:

- a) numero due dal Sindaco del Comune di Parma;
- b) numero uno dal Presidente della Provincia di Parma;
- c) numero uno dal Vescovo della Diocesi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- d) numero uno dal Magnifico Rettore della Università degli Studi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- e) numero uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- f) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro associazioni imprenditoriali di categoria da individuarsi volta per volta dal Consiglio Generale tra quelle che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche in ragione del numero dei loro iscritti e della loro rilevanza sul territorio, in ciascuno dei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati;
- g) numero uno dal Consiglio Comunale di Busseto, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- h) numero tre su nomina diretta del Consiglio Generale uscente.
- i) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro associazioni del volontariato individuate volta per

volta dal Consiglio Generale tra quelle iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi della legge regionale E.R. 37/1996 e che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche per dimensioni, anzianità di costituzione e rilevanza sul territorio; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati.

4. Le candidature sono formulate dagli enti designanti individuando soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al presente Statuto e, a tal fine, la Fondazione può indicare, nella lettera contenente l'invito all'ente designante stesso di provvedere alla formazione delle candidature, lo specifico settore rilevante nel cui ambito l'ente designante deve effettuare le proprie candidature. Tale eventuale ripartizione dei settori rilevanti tra gli enti designanti è decisa dal Consiglio Generale uscente avendo riguardo all'obiettivo di una razionale ed adeguata rappresentanza nel nuovo Consiglio delle professionalità proprie di ciascun settore d'intervento della Fondazione, tenendo conto, ove ritenuto possibile ed opportuno, anche della specifica natura del soggetto designante. Con analoghi criteri di razionale ed adeguata rappresentanza delle professionalità proprie di ciascun settore d'intervento, il Consiglio Generale effettua le nomine ad esso spettanti.

5. La Fondazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi l'indicazione dei rispettivi candidati, eventualmente indicando per ciascun ente designante il settore rilevante individuato dal Consiglio Generale nel cui ambito l'ente designante deve formulare le proprie candidature con nominativi di persone che abbiano maturato i requisiti di professionalità richiesti dal presente Statuto.

6. Le candidature devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 unitamente alla

eventuale documentazione richiesta dal Consiglio Generale e relativa a ciascun candidato, comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

7. Il Consiglio Generale, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini di cui al comma 6, provvede alla valutazione dei candidati e alle relative nomine nonché alle nomine ad esso spettanti, dandone tempestiva notizia agli enti designanti nonché ai soggetti nominati e attribuendo a questi ultimi un termine, non superiore a giorni sette, dalla ricevuta notizia della nomina, per esprimere la propria accettazione; in caso di mancata accettazione si attiva la medesima procedura di cui al comma 13 prevista per il caso della cessazione del nominato in corso di mandato.

8. Qualora lo stesso soggetto sia candidato più di una volta, il Consiglio Generale può richiedere, agli enti designanti o ad uno solo di essi, di riproporre le proprie candidature evitando tale duplicazione; in tal caso il termine di cui al comma 6 è ridotto a sette giorni.

9. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Consiglio Generale può richiedere nuovamente all'ente designante la formulazione delle candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non abbia adeguato riscontro nel termine di cui al comma 8, il Consiglio Generale in via sostitutiva provvede in proprio, senza vincoli e in piena autonomia, subentrando all'ente designante nella nomina spettantegli; qualora con tale nomina sostitutiva, i Consiglieri nominati dal Consiglio Generale superino la metà dei componenti del Consiglio Generale medesimo, a tale nomina sostitutiva provvede, in luogo del Consiglio Generale, il Prefetto della Provincia di Parma, sempre nel rispetto dei requisiti di professio-

nalità, onorabilità, eleggibilità e compatibilità previsti nel presente Statuto e nell'ambito del settore rilevante che la Fondazione può indicargli.

10. Il Consiglio Generale procede ad una votazione per ogni rosa di candidati e nomina il candidato che, all'interno di ogni rosa, riporta il maggior numero di voti; in caso di mancata presentazione delle rose congiunte di cui al comma 3, lettere f) e i), con conseguente presentazione di rose individuali da parte degli enti designanti tenuti alla presentazione di rose congiunte, si procede ad un'unica votazione su tutte le rose individuali e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

11. Per le nomine attribuite in via diretta al Consiglio Generale, si procede ad un'unica votazione sulle candidature proposte dai membri in carica del Consiglio stesso per ciascuna nomina da effettuare e risulta eletto chi ottiene in ciascuna votazione il maggior numero di voti.

12. Se nelle votazioni di cui ai commi 10 e 11 si ottiene un risultato di parità, si fa luogo al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari voti; qualora anche nel ballottaggio vi sia un risultato di parità, risulta eletto il candidato più anziano per età.

13. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio stesso, attivando la procedura di designazione nei confronti dell'ente designante che aveva candidato i membri del Consiglio Generale poi cessati, eventualmente attribuendogli il medesimo settore rilevante che originariamente gli fosse stato prescritto; qualora cessino coloro che per qualsiasi motivo siano stati nominati direttamente dal Consiglio Generale uscente oppure siano stati cooptati dal Consiglio in carica, si provvede alla cooptazione da parte del Consiglio

Generale in carica. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Consiglio Generale in carica.

14. Dopo la scadenza del mandato o in caso di cessazione per qualsiasi altro motivo, il Presidente della Fondazione e il Consiglio Generale rimangono in carica, fino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi, al fine di espletare le procedure di elezione dei nuovi Organi nonché per lo svolgimento di affari di ordinaria amministrazione, salvo il compimento di quegli atti straordinari di eccezionale urgenza che siano indifferibili al fine della conservazione del patrimonio o di evitare danni alla Fondazione.

15. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina della materia che precede.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale.

1. Sono di competenza del Consiglio Generale, sentito, ove ritenuto, il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine ai programmi pluriennali di attività, con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili e definendo gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- b) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- c) la definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine alla politica degli investimenti e alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare con particolare riferimento alla gestione delle partecipazioni rilevanti anche non di controllo e l'istituzione di imprese strumentali;

- d) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione e la richiesta di certificazione del bilancio a primarie società di revisione, italiane od estere;
- e) la modificazione dello statuto e l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni;
- f) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, la fissazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la loro nomina mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la determinazione dei relativi compensi, indennità e rimborsi spese; la determinazione, previo parere del Collegio Sindacale, di indennità e rimborsi spettanti ai membri del Consiglio Generale;
- g) la vigilanza, anche attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento;
- h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- i) l'individuazione di membri del Consiglio Generale cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e n) del presente comma;
- j) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- k) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di eventuali Commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; l'incarico può essere concordato ex ante e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;
- l) l'approvazione di operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
- m) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11, comma 6, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che siano comminate ai componenti degli Organi della Fondazione;
- n) tutte le altre attribuzioni indicate dal presente statuto come di competenza del Consiglio Generale.

2. Il Consiglio Generale può revocare il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con deliberazione assunta su proposta di almeno un quarto dei suoi componenti, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. In tal caso il Consiglio Generale provvede alle nomine sostitutive entro quindici giorni.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in subordine, per età anagrafica.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di raccomandata, anche a mani, oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio Generale, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può anche avvenire a mezzo telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in ulteriore subordine, per età anagrafica; quando la presidenza è tenuta dal Presidente, a quest'ultimo non spetta il diritto di voto.

5. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i componenti del Collegio Sindacale e, di regola, ma senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da uno dei presenti. Il Consiglio Generale può svolgersi anche mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta

nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per quelle relative alle modifiche statutarie, alle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

8. Ad ogni membro del Consiglio Generale spetta un voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata; l'astensione si computa come voto negativo.

9. Fatta eccezione per le votazioni inerenti le nomine degli Organi della Fondazione e l'attribuzione di specifiche deleghe a propri componenti da parte del Consiglio Generale, che avvengono sempre in forma palese, le votazioni riguardanti persone possono essere svolte mediante scheda segreta su richiesta anche di un solo consigliere; in caso di votazione a scrutinio segreto, il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10. Per le nomine del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e per ogni altra nomina spettante al Consiglio Generale si seguono ove applicabili le medesime modalità operative disposte dal presente statuto per le nomine dei membri del Consiglio Generale. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina di tale materia.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE E SEGRETARIO GENERALE

CAPO I - Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente della Fondazione e da un numero di componenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro terzo esercizio, e sono rieleggibili per tale incarico per una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per quelle pratiche straordinarie il cui compimento si riveli imprescindibile al fine di evitare danni alla Fondazione o di preservarne il patrimonio.
4. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio Generale per la sostituzione dei membri cessati. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione di membri cessati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.
5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in tema di responsabilità di cui all'articolo 2392 del codice civile.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati

ad altro Organo della Fondazione stessa dalla legge o dal presente statuto, ed esercita il potere di proposta e di impulso al Consiglio Generale in ordine alle materie attinenti al funzionamento e alle attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale nonché relativamente all'istituzione di imprese strumentali e alla definizione dei programmi di intervento della Fondazione.

2. Sono in particolare di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la formulazione, la valutazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi di gestione della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale dipendente e l'adozione di provvedimenti disciplinari;

e) la nomina e il licenziamento del Segretario Generale, sentito il Consiglio Generale;

f) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e del Segretario Generale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

g) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, delle eventuali Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; l'incarico può essere concordato ex ante e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;

h) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11, comma 6, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che siano comminate ai dipendenti della Fondazione;

i) la rappresentanza della Fondazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale, in enti, istituzioni e organismi di ogni tipo nei quali la Fondazione abbia interessenze o diritti di partecipazione, nonché le designazioni e le nomine di rappresentanti della Fondazione in istituzioni, società o enti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, o al Segretario Generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega nonché le modalità di adeguata informativa all'Organo delegante circa lo svolgimento dell'attività delegata; non sono in ogni caso delegabili le funzioni per legge riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del comma 2 del presente articolo.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, dal Consiglio Generale o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, anche a mani, oppure mediante altro strumento

anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio Sindacale e, di regola, il Segretario Generale, il quale cura la verbalizzazione delle riunioni sottoscrivendo, unitamente al Presidente dell'adunanza, il relativo verbale; in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da uno dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

7. Ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione spetta un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se espresso, altrimenti la proposta si intende respinta; l'astensione si considera come voto negativo.

8. Su richiesta anche di un solo consigliere, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, ad eccezione per le deliberazioni di attribuzioni di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione a propri componenti.

CAPO II - Presidente della Fondazione

Art. 22 - Funzioni del Presidente della Fondazione.

1. Il Consiglio Generale elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione il quale dura in carica cinque anni e può essere confermato in tale incarico per una sola volta.

2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.

3. Il Presidente della Fondazione può delegare altri membri del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario Generale o altri soggetti, di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente della Fondazione costituisce prova della assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente della Fondazione, ma con obbligo di riferire del suo operato al Consiglio di Amministrazione:

a) ha funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione;

b) può adottare in via eccezionale e di urgenza tutti quei provvedimenti indifferibili anche straordinari che si rendano necessari od opportuni per evitare danni alla Fondazione e per preservarne il patrimonio; in tal caso egli riferisce senza indugio all'Organo competente del suo operato al fine per ottenerne ratifica;

c) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della "Fondazione", le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

CAPO III - Organo di controllo

Art. 23 - Il Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola volta.

2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età; il subentrante resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per la completa reintegrazione del Collegio Sindacale; in caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal sindaco effettivo più anziano tra quelli rimasti in carica. Il mandato dei sindaci nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Collegio Sindacale.

3. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403-2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal d. lgs. 17 maggio 1999 n.153, deve assistere alle adunanze del Consiglio Generale e del

Consiglio di Amministrazione e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per lo svolgimento delle proprie incombenze.

4. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

5. Dopo la scadenza del mandato o in caso di sua cessazione per qualsiasi altro motivo, il Collegio Sindacale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organo.

CAPO IV - Segretariato Generale

Art. 24 - Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altro soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

3. Il Segretario Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni degli Organi; provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

TITOLO V - BILANCIO E SCRITTURE

Art. 25 - Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene, a cura del Segretario Generale, i libri delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione tiene, inoltre, con le modalità specificate dalla legislazione tempo per tempo vigente, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri richiesti dalla normativa civilistica e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.
3. Qualora la Fondazione eserciti imprese strumentali oltre alla relativa contabilità separata, deve essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 26 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto entro il precedente mese di settembre dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Generale medesimo; entro quindici giorni dall'approvazione il documento previsionale programmatico è trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e la relazione sulla gestione e li trasmette al Collegio Sindacale e al Consiglio Generale; il Collegio Sindacale formula il proprio parere al Consiglio Generale entro 15 giorni dal ricevimento.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto e pubblicato a norma del Regolamento dell'Autorità

di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

5. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, rendendo trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e fornendo una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

6. Il Consiglio Generale esamina ed approva il bilancio entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio Generale, vengono inviati entro 15 giorni all' Autorità di Vigilanza.

TITOLO VI - VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 27 - Vigilanza.

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui all'articolo 10 d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 28 - Estinzione e devoluzione del patrimonio.

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio

e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11 d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 29 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno in cui interviene l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza; entro sette giorni dalla notifica di tale intervenuta approvazione deve essere convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la formale adozione dello Statuto stesso e per le incombenze inerenti le nuove nomine.

2. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono gli Organi della Fondazione, nominati ai sensi del previgente Statuto; essi sono peraltro transitoriamente prorogati, nei limiti di cui al comma 3, per esercitare le competenze loro attribuite dal previgente Statuto in ordine al solo svolgimento di funzioni di ordinaria amministrazione nonché al fine di garantire l'ordinata transizione della Fondazione al nuovo assetto giuridico e di nominare i nuovi Organi; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione, assumendo transitoriamente le funzioni che l'articolo 16 del presente Statuto attribuisce, a regime, al Consiglio Generale, provvede:

a) ad invitare, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, con le regole e le modalità disposte nell'articolo 16 dello Statuto stesso, gli enti designanti a formulare le candidature per comporre il primo Consiglio Generale, che devono pervenire alla Fondazione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'ente designante abbia ricevuto la lettera recante la richiesta di formulare le proprie designazioni;

b) a nominare, sempre con le regole e le modalità disposte nell'articolo 16 del presente Statuto e nei termini di cui ai commi 7 e seguenti del medesimo articolo 16, i nuovi membri del Consiglio Generale, sia valutando le candidature pervenute, sia effettuando le nomine di sua diretta competenza;

c) a convocare, entro quindici giorni dalla nomina di cui sopra alla lettera b), l'adunanza per l'insediamento e l'entrata in carica del primo Consiglio Generale.

3. Con riferimento a quanto previsto al comma 2, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nominati ai sensi del previgente Statuto e che entrano in regime di proroga, rimangono in tale regime fino a quando sono insediati, rispettivamente, il nuovo Presidente e il nuovo Vice Presidente della Fondazione, il primo Consiglio Generale e il nuovo Collegio Sindacale

4. Il primo documento programmatico previsionale sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno 2000.

5. Il primo mandato dei membri del Consiglio Generale scade alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2005; il primo mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scade alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2002.